



DELIBERAZIONE

n. 1707

del 30-9-2021

O G G E T T O

Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso dai sigg. B.S., M.E. e M.C., in qualità di eredi del sig. M.M.,
avanti al Tribunale di Vicenza.
Autorizzazione alla costituzione in giudizio e nomina del difensore.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1972

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 07.09.2021, (prot. n. 91178 del 07.09.2021) è stato notificato all'Azienda il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Vicenza dai sigg. B.S., M.E. e M.C., in qualità di eredi del sig. M.M., volto a fare accertare la responsabilità dell'Ente in ordine al decesso del proprio congiunto, asseritamente dovuto ad un'infezione da *Mycobacterium Chimaera* contratta in occasione di un intervento cardiocirurgico di sostituzione della valvola aortica eseguito in data 29.05.2015 presso l'Ospedale di Vicenza.

Il ricorso, che segue una richiesta risarcitoria stragiudiziale acquisita al prot. n. 6757 del 21.01.2021, è stato denunciato, tramite il broker Willis Italia Spa, alle due Compagnie assicuratrici potenzialmente interessate ad assumere la gestione della vertenza, la Compagnia di assicurazione Berkshire Hathaway International Insurance Limited e la Compagnia assicurativa SHAM – Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles.

Entrambi i citati Assicuratori hanno, tuttavia, per motivi diversi, eccepito l'inoperatività, nel caso concreto, della propria polizza (prot. nn. 92786 del 13.09.2021 e 93766 del 15.09.2021), invitando l'Azienda a costituirsi in proprio e a valutare l'opportunità di effettuare la chiamata in garanzia della Compagnia.

Precisato altresì che il perimetro processuale della vertenza attiene esclusivamente ai difetti e/o malfunzionamenti dei sistemi HCU di riscaldamento/raffreddamento del sangue per la circolazione extracorporea utilizzati durante l'intervento chirurgico di cui sopra, ragion per cui si rende necessario procedere alla chiamata in causa, oltre che delle Compagnie assicuratrici predette, anche dei produttori, dei manutentori e dei venditori del sistema di riscaldamento/raffreddamento (HCU) in commento, come individuati all'esito dell'istruttoria del sinistro.

Considerato l'interesse dell'ULSS a costituirsi in giudizio, al fine di opporsi alle domande avversarie e di far valere la correttezza dell'operato dei sanitari che ebbero in cura il sig. M. M., provvedendo nel contempo a chiamare in causa a manleva le succitate Compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited e SHAM – Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, la Direzione ritiene di affidare la gestione del contenzioso agli avv.ti Marco Zanon del foro di Treviso e Giuseppe Dussin del foro di Bologna, con studio in Treviso, Viale Monte Grappa n. 45, che hanno già difeso l'Ente in altre vertenze concernenti infezione da batterio Chimaera; ciò anche in considerazione dell'impossibilità di nominare patrocinatori gli avvocati dell'Ufficio Legale interno, già impegnati nella gestione di numerose cause in cui è parte l'ULSS e, oltre all'attività di supporto e consulenza alle strutture aziendali, nelle attività connesse, tra l'altro, all'istruttoria, gestione e liquidazione dei sinistri di RCT sia per conto dell'ULSS n. 8 Berica che per l'A.ULSS n. 7 Pedemontana in regime di gestione diretta dei danni avviata dall'01.01.2016.

Gli avv.ti Marco Zanon e Giuseppe Dussin, inseriti nell'elenco degli avvocati disponibili ad assumere incarichi defensionali da parte dell'Azienda ULSS n. 8 Berica formato a seguito di pubblico avviso indetto con delibera del Direttore Generale n. 277 del 16.03.2017, in data 24.09.2021 (prot. n. 97892 del 27.09.2021), hanno presentato un preventivo di parcella per la difesa in giudizio dell'Ente in linea con il Regolamento aziendale per l'affidamento ad avvocati esterni di incarichi per assistenza e patrocinio legale; il compenso per l'attività di difesa è stato calcolato dai citati professionisti in complessivi euro 2.551,50 corrispondenti ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 (“*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense*”)

ridotti del 30%, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nel limite del 15% previsto dal citato DM.

Infine, si segnala l'orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. Controllo Basilicata, par. n. 8/09; sez. Giurisdizionale del Lazio, sentenza n. 509/2021) e dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (determina n. 4 in data 7.7.2011, delibera n. 1158 del 09.11.2016), ritenuto applicabile anche in vigenza del D.Lgs 50/2016, secondo il quale il conferimento di un incarico defensionale a favore di un legale non soggiace alla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio dell'ULSS 8 avanti il Tribunale di Vicenza nella causa civile promossa dai sigg. B.S., M.E. e M.C., in qualità di eredi del sig. M.M. (R.G. n. 4889/2021);
2. di nominare quali difensori dell'ULSS 8 nella causa in questione gli avv.ti Marco Zanon del foro di Treviso e Giuseppe Dussin del foro di Bologna, con studio in Treviso, Viale Monte Grappa n. 45;
3. di autorizzare gli avv.ti Zanon e Dussin a chiamare in causa a manleva dell'ULSS le società produttrici, manutentrici e venditrici dei sistemi HCU di riscaldamento/raffreddamento del sangue per la circolazione extracorporea, utilizzati durante l'intervento chirurgico di cui è causa, oltre alle Compagnie assicuratrici Berkshire Hathaway International Insurance Limited e SHAM - Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, e a nominare eventuali consulenti tecnici di parte in difesa dell'Azienda, secondo le esigenze che emergeranno in corso di giudizio;
4. di dare atto che, salvo conguaglio all'esito del giudizio, la spesa relativa alla gestione della causa è stata calcolata dai citati professionisti in complessivi euro 2.551,50, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nel limite 15%, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2021, conto 55.07.219 (“Consulenze legali”);
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 1-10-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 1-10-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
